



GIORNALE
DELL' INTENDENZA

DELLA

Provincia di Napoli

Anno 1860

Mario

N.° 3.

TELEGRAFIA

Legge di convenzione tra il Real Governo
e la Sublime Porta per la corrispondenza
telegrafica.

A' Signori Sottintendenti, Giudici Regi,
e Sindaci della Provincia.

Signori

Con la data del dì 15 di questo mese è stata pub-
blicata la legge con la quale vien sanzionata una con-

3

venzione tra il Real Governo di Napoli e la Sublime
Porta per le corrispondenze telegrafiche, ed è quella
che le SS. LL. troveranno qui appresso.

Il Segretario generale
CAV. TOMASUOLO

Il Soprintendente generale
di salute in commissione
d' Intendente

PRINCIPE D' OTTAIANO

FRANCESCO II.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME ec.

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Nello intendimento di estendere gli amichevoli rap-
porti esistenti tra i nostri Reali domini e la Sublime
Porta Ottomana, non che alle operazioni di commer-
cio i vantaggi derivanti da una corrispondenza più
celere, abbiamo trovata utile una congiunzione di li-
nee telegrafiche tra i due Stati; e messi di accordo
con Sua Maestà l'Imperatore degli Ottomani, è stata
conclusa e sottoscritta da' rispettivi Plenipotenziarii
la Convenzione del tenor seguente:

Sua Maestà il Re del Regno delle Due Sicilie e Sua
Maestà l'Imperatore degli Ottomani, desiderando di
stabilire una comunicazione telegrafica diretta tra i
loro Stati, hanno nominato per loro Plenipotenziarii;
cioè

Sua Maestà il Re del Regno delle Due Sicilie il
signor D. Edoardo Targioni Commendatore dell'Or-
dine reale di Spagna di Carlo III e dell'Ordine reale
di S. Ludovico di Parma, decorato del *Mérite* di
terza classe, suo Inviato straordinario e Ministro ple-
nipotenziario, attualmente incaricato di affari presso
la Sublime Porta Ottomana;

Sua Maestà l'Imperatore degli Ottomani *Mohammed*
Fuad Pascià, Muscir e Visir dell'Impero, decorato

dine reale di Spagna di Carlo III e dell'Ordine reale di S. Ludovico di Parma, decorato del *Megidiè* di terza classe, suo Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario, attualmente Incaricato di affari presso la Sublime Porta Ottomana;

Sua Maestà l'Imperatore degli Ottomani *Mohammed Fuad Pascià*, Muscir e Visir dell'Impero, decorato degli Ordini imperiali del *Megidiè*, del Merito personale di prima classe, e dell'Ordine militare, dei Grandi Cordoni del Salvatore di Grecia, della Corona di Ferro di Austria, di S. Anna e S. Stanislao, in brillanti e dell'Aquila bianca di Russia, dell'Aquila rossa di Prussia, d'Isabella la Cattolica di Spagna, della Torre e Spada di Portogallo, dei Ss. Maurizio e Lazzaro di Sardegna, dell'Ordine di Leopoldo del Belgio, della Legione di onore di Francia, del Leone neerlandese di Olanda, e dell'Ordine di *Cruzeira* del Brasile ec. ec. ec., attuale Ministro degli affari esteri;

I quali dopo di essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e dovuta forma, sono convenuti sugli articoli seguenti.

Articolo primo. Sua Maestà Imperiale il Sultano s' impegna a fare stabilire

1. una linea telegrafica da Costantinopoli a Vallona sull'Adriatico, territorio dell'Impero Ottomano;

2. ed una seconda linea da Vallona a Scutari d'Albania e Cattaro, punto di unione con le linee telegrafiche di Austria;

3. una terza linea da Costantinopoli alla frontiera di Russia presso d'Ismail.

Art. 2. Sua Maestà il Re del Regno delle Due Sicilie s' impegna a far situare a sue spese, dopo gli scandagli e studii necessarii, un filo telegrafico sottomarino, traversando il mare Adriatico da Otranto, città del Regno delle Due Sicilie, a Vallona.

Art. 3. Sua Maestà il Re del Regno delle Due Sicilie essendo il solo proprietario del filo sottomarino da Otranto alla stazione di Vallona, il mantenimento e le riparazioni saranno a carico della sua Ammini-

strazione, e tutti i danni che potranno avvenirvi saranno riparati il più presto possibile.

Le Alte Parti contrattanti convengono che due ingegneri o impiegati dell'Amministrazione del Regno delle Due Sicilie risiederanno a Vallona per eseguire le riparazioni necessarie al filo ed assicurare una buona trasmissione telegrafica.

Tali impiegati saranno interamente a carico dell'Amministrazione del Regno delle Due Sicilie, la quale dovrà provvedere ai loro alloggi, come a tutti gli altri loro bisogni. Quest' impiegati, senza concorrere al servizio attivo delle linee telegrafiche turche, saranno specialmente incaricati di mantenere una buona comunicazione tra le due rive da Vallona ad Otranto.

Art. 4. La stazione del posto telegrafico di Vallona sarà provvoluta per cura della Direzione de' telegrafi ottomani di quattro apparecchi, sistema *Morse*, di cui due stabiliti in translazione, per essere costantemente in grado di ricevere e trasmettere la corrente da Otranto a Cattaro e Costantinopoli, e viceversa.

Art. 5. Le Alte Parti contrattanti desiderando assicurare la più grande rapidità possibile a' dispacci di transito, daranno gli ordini opportuni alle loro Amministrazioni telegrafiche rispettive, affinchè il passaggio diretto sia dato a' dispacci di transito il più che possibile,

Art. 6. Per la sicurezza ed il buono servizio delle linee telegrafiche di cui trattasi, ciascuno Stato contrattante prenderà le misure che stimerà le più proprie e le più utili.

Art. 7. Le tasse pe' dispacci internazionali saranno fissate come segue.

PRIMA CATEGORIA.

Dispacci turco-napoletani.

Sono classificati in questa categoria:

1.° tutti i dispacci originarii di una delle stazioni della Turchia Europea a destinazione di una delle stazioni del Regno delle Due Sicilie, e viceversa;

2. tutti i dispacci originarii di una delle stazioni del Regno delle Due Sicilie a destinazione di una delle stazioni della Turchia Europea.

Per tutti i dispacci di questa categoria la tassa è fissata uniformemente a..... Fr.

SECONDA CATEGORIA

Dispacci di transito

Sono classificati in questa categoria:

1. tutti i dispacci originarii del Regno delle Due Sicilie, o di ogni altro Stato situato al di là di detto Regno, passando sul territorio Ottomano;

2. tutti i dispacci originarii di uno Stato qualunque situato al di là del Regno delle Due Sicilie, a destinazione di una delle stazioni della Turchia Europea, e viceversa;

tutti i dispacci originarii della Turchia Europea o di ogni altro Stato situato al di là di questo Impero, passando pel Regno delle Due Sicilie.

Per tutti i dispacci della seconda categoria la tassa uniforme è fissata a..... Fr.

TERZA CATEGORIA

Sono classificati in questa categoria:

tutti i dispacci della seconda categoria, con la seguente differenza; che in luogo di passare sulla parte del territorio Ottomano compresa tra Vallona e Costantinopoli, essi passeranno per la parte compresa tra Vallona e Cattaro.

Tali dispacci danno dritto ad una tassa uniforme di..... Fr.

TASSE

per la Turchia
Pel Regno delle Due Sicilie

15:— 15:—

12:50 12:50

3:— —:—

Sua Maestà il Re del Regno delle Due Sicilie, senza aumentare le tasse suddette, potrà apportarvi tutte le modificazioni ch' Egli giudicherà utili, sulla estensione del suo territorio; bene inteso quante volte queste modificazioni non tendessero ad aumentare il prezzo delle tasse fissate da questo articolo de' dispacci internazionali.

Se, di accordo con l' Impero d' Austria e gli altri Stati di Europa, Sua Maestà Imperiale il Sultano venisse a fare qualche riduzione alla tariffa attualmente in vigore, od una modificazione nel modo attuale di contare le zone, risultante dalla Convenzione del 9|21 gennaio 1857 tra la Sublime Porta e l' Impero di Austria, rimane espressamente convenuto che tale riduzione o tale modificazione sarà applicata proporzionalmente alla nuova linea turco-napoletana, dopo di essersi intesi con l' Amministrazione del Regno delle Due Sicilie, e di suo consenso.

Art. 8. Per ciò che riguarda la composizione dei dispacci, come per la loro classificazione, l' ordine di trasmissione e la loro spedizione al di là e fuori dei posti telegrafici, bisogna riferirsi a' regolamenti internazionali, e segnatamente alla Convenzione tra la Turchia e l' Austria del 9|21 gennaio 1857, di cui l' Amministrazione del Regno delle Due Sicilie ha piena conoscenza. Sarà lo stesso pe' dispacci di servizio.

Art. 9. I dispacci esclusivamente relativi al servizio ed all' Amministrazione telegrafica non pagheranno alcun dritto per tutta la estensione del territorio telegrafico de' due Stati, e saranno redatti in italiano o in francese, ma in francese il più che possibile.

Art. 10. Il territorio telegrafico del Regno delle Due Sicilie si compone di tutte le linee telegrafiche costruite o in costruzione indicate nella carta annessa.

Il territorio telegrafico di Sua Maestà Imperiale il Sultano si compone di tutte le linee esistenti in Turchia di Europa e nei Principati Danubiani, e di quelle a costruirsi sullo stesso territorio della Turchia di Europa e de' Principati.

Art. 11. I dispacci a trasmettenti saranno scritti con l'inchiostro, senza cassatura né abbreviazioni, e saranno redatti con l'ordine seguente.

(a) L'indirizzo ben preciso del destinatario dovrà essere messo in testa del dispaccio.

(b) L'indirizzo sarà seguito dal testo del dispaccio.

(c) La firma chiara e ben precisa di chi lo spedisce.

Se il dispaccio è per una destinazione al di là delle linee telegrafiche, chi lo spedisce dovrà indicare per iscritto il modo di trasmissione sull'originale del dispaccio.

Art. 12. Ogni dispaccio privato sarà redatto a scelta di chi lo spedisce, in italiano, in francese o in alemanno, ed in turco: desso sarà sempre scritto in caratteri romani, ma dovranno essere formulati in istile chiaro ed intelligibile.

Gli Uffici di Costantinopoli, e quelli di Napoli, Palermo e Messina potranno ricevere anche i dispacci in lingua inglese.

Art. 13. I dispacci di Stato potranno essere scritti in cifre arabe o in caratteri alfabetici, o essere specificati in italiano, in francese o in inglese; ma i medesimi saranno sempre scritti in caratteri romani per essere trasmessi con segni o lettere in uso nelle stazioni telegrafiche.

Art. 14. Allorchè una interruzione nella comunicazione sarà segnalata sul territorio del Regno delle Due Sicilie, il dispaccio potrà essere inviato al suo destino per mezzo di un'altra linea indiretta; e se questa fosse anch'essa interrotta, il dispaccio sarà mandato all'Ufficio il più vicino, per un espresso o per la posta, suscettibile di fargli seguire la via telegrafica.

In caso d'interruzione sul territorio dell'Impero Ottomano, il trasporto da un Ufficio all'altro sarà effettuato, sia per mezzo dei guardiani della linea, sia ancora per mezzo della posta, nei siti dove vi sarà un servizio regolarmente stabilito, il tutto in maniera che il dispaccio sperimenti il menomo ritardo possibile.

Art. 15. Le Alte Parti contraenti, considerando l'importanza delle linee telegrafiche destinate a dispacci di transito, prendono l'impegno di stabilire su queste linee un servizio di sorveglianza e di conservazione molto esteso, per assicurare una pronta riparazione in caso d'interruzione. Tale servizio sarà ancora rigorosamente stabilito sul territorio di S. M. L. il Sultano per le linee da Vallona a Cattaro, e da Vallona alla frontiera di Russia, e sul territorio di S. M. il Re del Regno delle Due Sicilie da Otranto alle frontiere Romane.

Art. 16. Il servizio di notte avrà luogo in tutti gli Uffici telegrafici degli Stati di S. M. il Re del Regno delle Due Sicilie, ed in Turchia in tutte le stazioni principali dell'Impero ed in quelle di traslazione particolarmente. Ciò avrà luogo ancora la domeniche e le feste.

Art. 17. Nelle stazioni dove il servizio di notte non è permanente, niun dispaccio sarà accettato, se non quando sarà stato annunziato durante il servizio di giorno, e sarà stata indicata l'ora del deposito.

La somma a depositarsi come caparra sarà eguale al prezzo di un dispaccio semplice.

Art. 18. I nomi proprii, le cifre ed i gruppi di lettere saranno ripetuti di ufficio in tutti i dispacci senza aumento di tassa.

Art. 19. Per applicare la tassa al numero delle parole, saranno osservate le seguenti regole stabilite dai regolamenti internazionali.

(a) La lunghezza di un dispaccio semplice è fissata a 25 parole.

Il massimo della lunghezza di un dispaccio è fissato a cento parole.

La trasmissione di un dispaccio al di là di cento parole potrà essere ritardata per cedere la preferenza a de' dispacci più brevi, quantunque presentati posteriormente.

(b) Per l'indirizzo è accordato da una a cinque parole, le quali non saranno tassate: le parole dell'in-

dirizzo sorpassanti questo *maximum* saranno tenute in conto, e tassate col corpo del dispaccio.

(c) Ogni parola che non abbia più di sette sillabe è contata per una sola parola; quella che ne avrà di più conterà per due parole.

(d) Una parola composta, riunita da un tratto d' unione (-) e trasmessa dal telegrafo con questo stesso tratto, questa parola è contata per due.

(e) Se una parola composta è scritta senza tratto d' unione, va compresa nel conto generale delle parole, purchè non sorpassi il *maximum* di sette sillabe.

(f) I segni di punteggiatura, gli apostrofi, i tratti di unione, messi nel testo, non saranno contati.

(g) Ogni lettera situata isolatamente, o separata da un'altra parola da un apostrofo, per esempio (l'), conta per una parola intera.

(h) Le cifre situate isolatamente saranno contate per una parola, quantunque non ve ne fosse che una sola. Le cifre situate insieme, ma non più di cinque, saranno contate per una parola. In questo caso non solamente le cifre stesse, ma le virgole e gli altri segni sono contati per una cifra ognuno.

(i) Le cifre sono trasmesse nello stesso modo che sono situate ne' dispacci originali, cioè a dire in ogni lettera o in cifre: di maniera che, se la cifra non è scritta in segni aritmetici, è considerata non come cifra, ma come parola; e se è composta si stabilisce il computo secondo la quantità delle sillabe, seguendo il paragrafo (e) del presente articolo.

(j) Se una cifra frazionaria è situata in segni aritmetici, per esempio ($\frac{1}{2}$), il tratto tra le due cifre è calcolato per una cifra separata.

(k) Per dispacci di Stato in cifra, cinque cifre o lettere situate insieme contano per una parola; il rimanente delle cifre o lettere situate insieme, anche meno di cinque segni, contano ancora per una parola intera.

Se i dispacci di Stato in cifra non consistono che in cifre o in gruppi che contengano delle cifre o delle

parole, tutte le lettere e le cifre che compongono il dispaccio, qualunque sia la maniera con la quale sono formati i gruppi, sono sommate insieme, e divise per cinque daranno il numero delle parole a tassarsi.

I segni di punteggiatura non sono affatto contati, se essi non sono situati tra le cifre.

(l) Le particelle spesso unite a nomi propri esteri (*von. de. de la. van. der.*) sono calcolate ciascuna per una parola separata.

(m) Le osservazioni sulla maniera di spedire i dispacci al di là dell' ultima stazione telegrafica, le osservazioni sulla collazione del dispaccio, la ricevuta o risposta pagata, l'attestazione d' identità constatata, egualmente che i diversi segni e parole che la stazione telegrafica aggiunge essa medesima al dispaccio, nell' interesse del servizio, non saranno punto calcolati.

Art. 20. Ogni individuo avrà il diritto di servirsi de' telegrafi elettrici internazionali; ma ciascun Governo si riserva la facoltà di fare constatare co' mezzi che giudicherà più convenienti l'identità di ogni persona che domanderà di spedire dispacci telegrafici.

Chi spedisce un dispaccio avrà ancora il diritto di esigere che la sua identità sia constatata, cioè a dire che le Autorità di una stazione telegrafica degli Stati contraenti attestino che il dispaccio sia stato effettivamente spedito dalla persona che lo dirige. In questo caso vi si aggiunge a tal dispaccio *identità constatata*.

Chi lo spedisce dee provare che egli è effettivamente la persona che dirige il dispaccio. Questa prova sarà data con uno dei seguenti mezzi:

(a) con la presentazione di un passaporto, o permesso di soggiorno, o pure con l'attestato di un tribunale qualunque o della Polizia; o pure, se egli è estero, con un certificato della Legazione o del Console dello Stato al quale esso appartiene;

(b) la firma autografa sul dispaccio, certificata dal tribunale o dalla Polizia;

(c) un attestato per iscritto di due testimoni conosciuti dal capo della stazione telegrafica.

La scelta di una di queste pruove è a facoltà di colui che spedisce.

Art. 21. La tassa per l'attestato d'identità constatata è stabilita ad un franco, venticinque centesimi devoluti all'Ufficio di spedizione.

Art. 22. Ognuno che spedisce un dispaccio potrà esigere che l'Ufficio di destinazione accusi la ricezione del suo dispacci.

Il diritto a pagarsi per questo avviso (avviso di ricapito) è fissato al quarto della somma alla quale sarebbe ascisa la trasmissione di un dispaccio semplice di venticinque parole.

Colui che spedisce un dispaccio potrà dimandare ancora che il dispaccio sia collazionato, pagando la metà della somma che sarebbe costata la trasmissione del dispaccio.

Il destinatario potrà dimandare ancora che il dispaccio ricevuto sia collazionato, ed in questo caso dovrà egli pagare una seconda volta la tassa intera.

Per dispacci di Stato in cifra la collazione è di diritto, e dà luogo alla percezione di una mezza tassa in sopra. Se tali dispacci portano la dichiarazione che la collazione non è richiesta, non saranno sottoposti che ad una tassa semplice.

Art. 23. Colui che spedisce un dispaccio potrà pagare la risposta anticipatamente.

Se la lunghezza di questa risposta non sorpassa le dieci parole, le cinque parole di indirizzo non comprese, si pagherà mezza tassa. Questa tassa sarà rimborsata senza deduzione di un quarto del suo valore, se la risposta non è pervenuta nei cinque giorni che seguiranno la sua dimanda: lo stesso rimborso avrà luogo in dieci giorni, quando trattasi di dispacci che hanno dovuto essere trasmessi fuori della linea telegrafica.

Art. 24. Per dispacci di cui dovessero farsi più copie in un Ufficio, si pagherà un diritto fisso di un

franco a favore dell'Ufficio telegrafico sul territorio del quale tale spedizione sarà stata fatta.

Art. 25. Chi spedisce potrà sempre domandare l'annullazione del suo dispaccio: in questo caso il medesimo pagherà un dritto fisso di sessantacinque centesimi di franco (quindici grana), e la tassa sarà restituita, salvo il caso che il dispaccio sia in trasmissione.

Lo speditore pagando la metà della tassa di un dispaccio semplice avrà il diritto di domandare che un dispaccio già trasmesso non sia consegnato al destinatario.

Art. 26. Non sarà fatta alcuna differenza di tassa e di spedizione tra i dispacci del giorno e quelli della notte.

Art. 27. I pagamenti per l'invio de' dispacci al di fuori delle linee telegrafiche saranno percepiti all'Ufficio di partenza. Pel trasporto per lettera raccomandata per tutta l'estensione dei territori telegrafici de' due Stati, la tassa è fissata a cinquanta centesimi di franco. Le Amministrazioni telegrafiche de' due Stati si riserbano di determinare ulteriormente l'estensione di un raggio maximum, nel quale il trasporto dei dispacci può essere fatto da un pedone o espresso; e colui che lo spedisce, il quale dimanderà il trasporto all'Ufficio di origine, pagherà due franchi e cinquanta centesimi di più della tassa del dispaccio. Se il trasporto dee aver luogo al di fuori di questo raggio, o in mancanza di staffetta, la rispeditura sarà sempre eseguita per la posta per lettera sottoposta alla tassa fissata di cinquanta centesimi. Quando vi sarà possibilità di fornire delle staffette, il prezzo a depositarsi sarà di quaranta centesimi per chilometro.

L'Ufficio, nel quale il dispaccio lascerà la linea telegrafica, farà conoscere per telegrafo all'Ufficio di spedizione l'ammontare delle spese di staffetta.

Art. 28. Gli Uffici telegrafici del luogo di partenza e del luogo di destinazione di ogni dispaccio avranno il diritto di ricusare di spedirlo o di trasmetterlo, se

il contenuto sembrasse ad essi contrario a' buoni costumi o alla pubblica sicurezza; ed egualmente le Amministrazioni centrali di ciascuno Stato avranno il dritto di arrestare la trasmissione di qualunque dispaccio che ad esse sembrasse di presentare qualche pericolo. In questo caso non sarà restituita dalla tassa percepita che la somma pagata per la distanza che il dispaccio non avrà percorsa.

Art. 29. La restituzione integrale della tassa avrà luogo nei casi seguenti:

(a) se il dispaccio non sarà pervenuto al suo destino per mancanza del servizio telegrafico;

(b) se sia constatato che il dispaccio vi è giunto errato al punto da non poter conseguire il suo scopo, e che non sia più possibile di darne avviso a tempo opportuno;

(c) finalmente se, senza che vi sia una interruzione nelle linee, esso arrivi più tardi che non sarebbe giunto per mezzo della posta.

L'Amministrazione sul territorio della quale la negligenza o l'errore sarà stato commesso, andrà soggetta alle spese di restituzione.

Art. 30. I conti saranno liquidati a periodi trimestrali, ed a questo fine le Amministrazioni telegrafiche Ottomane e delle Due Sicilie formeranno i conti mensuali pe' dispacci spediti e trasmessi secondo lo annesso modello, e nello spazio di quattro settimane dopo il termine di ciascun mese esse comunicheranno l'una all'altra i detti conti per la loro verifica scambievolmente.

Il conto dell'Amministrazione de' telegrafi delle Due Sicilie comprenderà quattro rubriche; cioè:

La prima rubrica comprenderà l'ammontare delle tasse napolitane della prima categoria, stabilite secondo l'art. 7 della presente convenzione.

La seconda rubrica comprenderà l'ammontare delle tasse de' dispacci della seconda e terza categoria.

La terza rubrica comprenderà l'ammontare delle retribuzioni a pagarsi per la trasmissione de' dispacci

per via telegrafica; partendo dalle frontiere delle Due Sicilie a' differenti Stati pe' quali detti dispacci debbono o passare o arrivare.

La quarta rubrica comprenderà le spese di posta, di staffetta, di pedoni o espressi pe' dispacci spediti al di fuori delle linee telegrafiche.

L'Amministrazione de' telegrafi ottomani formerà il suo conto in tre rubriche; cioè:

La prima rubrica comprenderà l'ammontare delle tasse ottomane de' dispacci della prima categoria stabilita secondo l'art. 7 della presente Convenzione.

La seconda rubrica comprenderà l'ammontare delle tasse pe' dispacci classificati nella seconda e nella terza categoria all'art. 7 della presente Convenzione.

La terza rubrica comprenderà le spese di posta, di staffette, di pedoni o espressi pe' dispacci spediti al di fuori delle linee telegrafiche.

Art. 31. Le Amministrazioni telegrafiche dell'Impero Ottomano e del Regno delle Due Sicilie, dopo di essersi comunicati i conti mensuali, li verificheranno scambievolmente; e questa verifica non ammette la rettificazione delle cifre piazzate nei conti; che nel caso in cui si trovassero degli errori de' totali parziali o nel totale generale.

Art. 32. Per ogni altra irregolarità trovata all'epoca della revisione de' conti da una delle Amministrazioni telegrafiche, la medesima formerà un estratto speciale de' suoi errori secondo il modello annesso, con l'indicazione del *Darb* ed *Avre* dell'altra Amministrazione.

Art. 33. Le Amministrazioni telegrafiche de' due Stati contraenti, dopo di aver terminata la verifica de' conti, si comunicheranno l'una all'altra in due esemplari l'estratto formato delle irregolarità trovate; e dopo l'esame preliminare degli articoli contraddittorii, si comunicheranno scambievolmente le loro spiegazioni su questi articoli nello spazio lasciato in bianco a tale effetto, e ciascuna Amministrazione rinverrà un esemplare rettificato.

Tale verifica degli errori sarà fatta da ciascuna Am-

ministrazione nel corso di sei settimane; la comunicazione de' conti mensuali ed il risultamento definitivo delle osservazioni saranno portati in *Dare ed Avere* su' conti mensuali consecutivi. In ogni tre mesi i totali definitivi de' conti pel trimestre compiuto saranno riportati sul conto generale secondo il modello ammesso, e dopo di avere reciprocamente prelevati gli esiti determineranno la somma che l'una delle Amministrazioni dee pagare all'altra.

Art. 34. Tali conti generali formati dall'Amministrazione reale de' telegrafi delle Due Sicilie saranno comunicati per la verifica all'Amministrazione imperiale de' telegrafi ottomani in due esemplari, de' quali uno sarà rimandato all'Amministrazione delle Due Sicilie, facendosi menzione della esattezza del conto; se al contrario vi si trovino degli errori, essi saranno rettificati su' conti, e vi sarà notificato il risultamento.

Lo Stato creditore si rimborserà del suo credito tirando per l'ammontare di ciascun trimestre delle lettere di cambio al corso del giorno sull'altra Amministrazione.

Art. 35. Per ciò che concerne le retribuzioni a pagarsi sia all'Amministrazione de' telegrafi dell'Impero d'Austria, sia dell'Impero di Russia, pe' dispacci in trasmissione, l'Amministrazione dei telegrafi delle Due Sicilie si metterà di accordo con le dette Amministrazioni, e regolerà direttamente i conti con le medesime.

Art. 36. In considerazione del progetto di stabilimento di una linea telegrafica da' Dardanelli ad Alessandria di Egitto, rimane convenuto che i dispacci trasmessi per la via del Regno delle Due Sicilie a Costantinopoli pagheranno da questa capitale fino ad Alessandria e stazioni intermedie la stessa tassa che quella stabilita per ogni altra Potenza.

Art. 37. Le condizioni stipulate nello articolo precedente sono egualmente applicabili alla linea che partendo da Costantinopoli ad altro punto dell'Impero Ottomano, comunicherà con la Persia e le Indie Orientali per la via di Bassora o altra.

Art. 38. Nel caso in cui per seguenti novelle Convenzioni tra le Potenze Europee le tasse percepite sulle comunicazioni telegrafiche attualmente esistenti o a costruirsi sarebbero ridotte, e le basi regolatrici del numero delle parole componenti un dispaccio semplice modificate, e per conseguenza l'attuale tassa diminuita, le Alte Parti contrattanti s'intenderanno nello scopo di mantenere un accordo generale.

Art. 39. L'Amministrazione reale de' telegrafi delle Due Sicilie comunicherà nel più breve spazio possibile le tasse a pagarsi dalle sue frontiere agli altri Stati.

Art. 40. Sua Maestà il Re del Regno delle Due Sicilie s'impegna a far situare il filo sottomarino prima della fine del mese di giugno dell'anno 1859, o più presto se potrà effettuarsi. E Sua Maestà Imperiale il Sultano s'impegna di costruire le linee telegrafiche terrestri delle quali è menzione all'articolo 2, e di aprirne la corrispondenza sulle stesse, al più tardi tre mesi dopo che il Governo di S. M. il Re del Regno delle Due Sicilie avrà dato conoscenza ufficiale a quello di S. M. I. il Sultano che il filo sottomarino dell'Adriatico sia definitivamente e regolarmente situato.

Art. 41. La presente Convenzione sarà messa in esecuzione appena che il filo sottomarino sarà situato, e la partecipazione ufficiale data secondo l'articolo 40, e rimarrà in vigore per ottanta anni, a contare dal giorno dello scambio delle ratifiche.

Art. 42. La presente Convenzione sarà ratificata, e le ratifiche rispettive saranno scambiate a Costantinopoli nel più breve tempo possibile.

In fede di che i Plenipotenziarii rispettivi l'hanno sottoscritta, e vi hanno apposto il suggello delle loro armi.

Fatto a Costantinopoli il dì 19 aprile milleottocentocinquantanove.

Firmato, FUAD.

Firmato, EDOARDO TARGIONI

(L. S.)

(L. S.)

(Seguono i modelli citati nella Convenzione ed alla medesima alligati).

Ed essendo nostra volontà che la soprascritta Convenzione, le di cui ratifiche sono state debitamente scambiate in Costantinopoli il giorno quattordici gennaio del corrente anno, abbia pieno effetto;

Sulla proposizione del nostro Incaricato del portafoglio del Ministero degli affari esteri;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di sanzionare, e sanzioniamo la seguente legge.

Articolo unico.

La Convenzione anzidetta, la quale ha cominciato ad aver vigore dal giorno dello scambio delle ratifiche, sarà esattamente di parola in parola osservata ed eseguita.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato di grazia e giustizia, munita del nostro gran suggello, e contrassegnata dal nostro Consigliere Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri, si pubblichi con le ordinarie solennità per tutti i nostri reami e domini per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro ed assicurarne lo adempimento.

Il nostro Consigliere Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio dei Ministri è specialmente incaricato di vigilare alla sua pubblicazione.

Napoli, il dì 15 Febbrajo 1860.

Firmato—FRANCESCO

L'incaricato del portafoglio del Ministero degli affari esteri — Firmato — LUIGI CARAFA — Il Direttore della real Segreteria e Ministero di Stato della Internazione incaricato provvisoriamente della referenda e firma del Ministero di grazia e giustizia — Firmato — ACHILLE ROSICA — Pel Consigliere Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri impedito. Il Tenente Generale Ministro Segretario di Stato incaricato della firma — Firmato, R. CARRASCOA.

Pubblicato in Napoli nel dì 6 Marzo 1860.